



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [crlnd.sicilia01@figc.it](mailto:crlnd.sicilia01@figc.it)

## Stagione Sportiva 2021/2022

### Comunicato Ufficiale n° 170 CSAT 08 del 23 novembre 2021

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2021/2022 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@indsicilia.legalmail.it)

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

## Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

**Riunione del giorno 23 novembre 2021  
Presenza alla riunione il Delegato AIA A.B. Sig. Giuseppe La Cara**

### APPELLI

#### **Procedimento 13/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. TREMESTIERI ETNEO (CT) Avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Vitale Renato Giuseppe.

Campionato 3<sup>a</sup> Cat. Girone "B" Gara: Tremestieri Etneo–Civis Linguaglossa del 6.11.2021  
C.U. n. 17 del 10.11.2021 Delegazione Provinciale di Catania.

Con tempestivo preannuncio di reclamo, e contestuale invio dei motivi, l'A.S.D. Tremestieri Etneo, in persona del suo Presidente, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione sostenendo, in buona sintesi che il proprio tesserato a seguito di una azione fallosa di un avversario rovinava a terra, insieme a quest'ultimo, dove subiva ulteriori calci dall'avversario, circostanza non rilevata dal DDG perché distante dall'azione.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1<sup>a</sup> dell'art. 61 del C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva: *"Al 36' 2 t. (è stato espulso) Vitale Renato n.6 Soc. Tremestieri Etneo dopo un contatto scaglia una pedata al petto ad un avversario mentre era a terra"*.

In ragione di ciò quanto sostenuto dalla reclamante trova solo parziale riscontro negli atti ufficiali e non di meno appare equo rideterminare come da dispositivo la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure non risultando che il gesto posto in essere dal Vitale in danno di un avversario, sebbene violento, abbia avuto ultronee conseguenze in danno di quest'ultimo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Vitale Renato Giuseppe. Conseguentemente si dispone di non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

#### **Procedimento 15/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

CUS PALERMO (PA) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Corda Carmelo.

Campionato Under 14 Girone "B" Gara: Team Calcio–Cus Palermo del 14.11.2021  
C.U. n. 159/sgs 53 del 16.11.2021.

Con tempestivo invio di preannuncio di reclamo e successivo invio dei motivi il CUS Palermo, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST a carico del proprio tesserato sig. Carmelo Corda e ne chiede una rideterminazione in termini più equi in quanto, secondo l'assunto difensivo, il predetto calciatore avrebbe commesso un normale fallo di gioco che nell'immediatezza il DDG avrebbe sanzionato con un cartellino giallo e solo a seguito delle proteste poste in essere dagli avversari lo avrebbe espulso.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente dichiara inammissibile la richiesta di audizione dello staff tecnico presente alla gara in quanto il giudizio si svolge solo sulla base degli atti ufficiali di gara.

Nel merito, letto il referto di gara che ai sensi del 1<sup>a</sup> comma dell'art. 61 del C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che: *"Al 20' del 2° t. (è stato espulso) il n.8 Corda Carmelo per un violento calcio all'altezza dello stomaco senza avere alcun interesse a contendere il pallone"*.

In ragione di quanto sopra quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali gara.

Non di meno si ritiene che il gravame possa trovare solo parziale accoglimento dovendosi rideterminare la sanzione nel minimo edittale previsto dall'art. 38 del CGS poiché non risulta in atti che il violento gesto posto in essere dal sig. Carmelo Corda in danno dell'avversario abbia causato a questi ulteriori conseguenze.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Corda Carmelo e per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento 17/A**  
**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. NEBROS (ME) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Russo Mariano.

Campionato Eccellenza Girone "B" Gara: Nebros–Real Siracusa Belvedere del 14.11.2021  
C.U. n. 158 del 16.11.2021.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e contestuale invio dei motivi l'A.S.D. Nebros, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il gesto posto in essere dal proprio tesserato sarebbe avvenuto in quanto quest'ultimo cercava di divincolarsi da una stretta marcatura posta in essere da un calciatore avversario, e che si sarebbe dovuta sanzionare con un calcio di rigore, per cui il tutto andrebbe ricondotto ad un normale fallo di gioco e non certo in una condotta violenta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti i referti degli ufficiali, che ai sensi del 1<sup>o</sup> comma dell'art. 61 del CGS fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che: *"al 34' del 2° t. è stato espulso su segnalazione da parte di uno degli assistenti del DDG, il calciatore n. 2 del Nebros, sig. Russo Mariano, reo di aver colpito volontariamente, a pallone lontano, un calciatore avversario con una gomitata all'altezza degli occhi"*

In ragione di quanto sopra quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiale di gare e non di meno si ritiene di dovere rideterminare nel minimo edittale di cui all'art.38 CGS la sanzione così come irrogata dal giudice di prime cure poiché non risulta che il gesto violento posto in essere dal sig. Russo in danno di un calciatore avversario abbia causato a questi ulteriori conseguenze dal punto vista fisico.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Russo Mariano e per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 23 novembre 2021**

---

**IL SEGRETARIO**  
Wanda Costantino

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Sandro MORGANA